


Decreto di protezione della zona golenale della Magliasina



Procedura

Adozione del Consiglio di Stato ris. n. 5535 del 4 novembre 2008
e entrata in vigore (art. 14 LCN)

Pubblicazione dal 17 novembre al 16 dicembre 2008
(art. 15 LCN)

Indice generale

I **Rapporto esplicativo**

II **Norme di attuazione**

III **Rappresentazioni cartografiche**

-
- Limite dell'area protetta

 - Piano delle zone di protezione

 - Piano dei rilievi

IV **Allegati**

-
- A. Ordinanza federale sulla protezione delle zone golenali d'importanza nazionale

 - B. Scheda dell'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale

 - C. Interventi di valorizzazione

 - D. Schede informative

I

Rapporto esplicativo

I - RAPPORTO ESPLICATIVO

1. INTRODUZIONE	2
2. CONTESTO GIURIDICO ATTUALE.....	2
2.1 Federale.....	2
2.2 Cantonale	2
2.3 Locale	2
3. CONTENUTI NATURALISTICI.....	3
3.1 Descrizione generale.....	3
3.2 Sistema idrico	3
3.3 Tipologie ambientali dell'area	5
3.4 Contenuti floristici e fungini particolari	5
3.5 Contenuti faunistici particolari.....	6
3.6 Corridoi migratori	8
3.7 Funzioni ecologiche del sito.....	8
4. STATO DI CONSERVAZIONE ATTUALE.....	9
4.1 Problemi attuali e potenziali.....	9
5. OBIETTIVI DELLA PROTEZIONE.....	11
5.1 Obiettivi generali	11
5.2 Obiettivi specifici	11
6. PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	11
6.1 Le zone di protezione	11
6.2 Criteri di delimitazione	12
6.3 Elenco mappali interessati.....	12
6.4 Misure e interventi prioritari	12
6.5 Interventi di valorizzazione e gestione corrente.....	13
6.6 Monitoraggi e studi	13
7. COMPETENZE E SORVEGLIANZA	13
8. BIBLIOGRAFIA.....	14

1. Introduzione

La zona golenale d'importanza nazionale della Magliasina occupa una superficie di ca. 28 ettari e si estende sul fondovalle del Malcantone e toccando i Comuni di Alto Malcantone (Sezioni di Vezio, Fescoggia e Breno), Miglieglia e Aranno. La golena presenta delle caratteristiche di naturalità e di dinamica alluvionale di pregio. Il fondovalle, in gran parte forestale, è caratterizzato dall'attività agricola (in particolare pascolo) e dalla presenza di case e rustici di vacanza. L'intera area, dato il contesto naturale e la tranquillità, possiede inoltre una grande valenza quale zona di svago, con punti di interesse sia dal profilo storico (maglio, mulini, miniere, fornaci ecc.), sia da quello naturalistico (golena, muri a secco, zone umide ecc.). Questi valori sono evidenziati lungo il percorso didattico "Sentiero delle Meraviglie".

2. Contesto giuridico attuale

2.1 Federale

A livello federale la zona golenale della Magliasina è inserita, dal 2003, nell'**Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale** (oggetto n° 366, *Vezio-Aranno*). Questo inserimento è motivato con la presenza di ampie zone in cui la dinamica fluviale può creare ambienti pionieri tipici delle golene attive, inserite in un contesto poco antropizzato.

2.2 Cantonale

Nel **Piano direttore cantonale** la parte della golena a valle del Maglio di Aranno è inserita in zona naturale protetta (Scheda di coordinamento 1.3.48). Tutta l'area fluviale è inoltre inserita in area alluvionabile o inondabile.

Per il quinquennio 2007-2011 è stata istituita la **bandita di caccia di Arosio-Agra (n° 2)**, in particolare per tutelare le popolazioni di Lepre comune (*Lepus europaeus*).

La parte superiore della golena è inoltre inserita nell'oggetto 160 **dell'inventario degli spazi vitali di rettili del Cantone Ticino** quale oggetto d'importanza nazionale.

La discarica presente presso il Ponte di Vello (sulle particelle 630 e 631 RFD), parzialmente ancora in uso a causa di depositi abusivi, è inserita nel **Catasto dei siti inquinati** del Cantone Ticino (Oggetto n° 519d2). Questa discarica di materiali inerti e rifiuti urbani è stata utilizzata dal 1970 al 1995 ed è attualmente quasi completamente ricoperta da vegetazione, eccettuato un piazzale adiacente alla strada. A seguito di una valutazione di rischio la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha stabilito che il sito non necessita né di risanamento, né di monitoraggio. Tuttavia qualora su quest'area dovessero essere effettuati scavi o lavori di costruzione sarà necessaria l'analisi e lo smaltimento dei materiali in conformità con i disposti dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR).

2.3 Locale

Il **PR di Fescoggia** (approvato nel 1985), nel Piano del paesaggio inserisce tutto il fondovalle in una zona idonea per lo svago e il riposo in cui sono permesse "*installazioni e costruzioni al servizio dell'attività di riposo e svago e segnatamente la sistemazione di luoghi e spiazzi particolarmente idonei, la posa di panchine, la creazione di attrezzature per il pic-nic, la posa di fontane, la creazione di posteggi attrezzati ma su fondo naturale ecc. È pure ammessa la realizzazione di campeggi occasionali ai sensi della legge sui campeggi del 16 aprile 1985*" (art. 34 NAPR). Questa zona comprende anche una piccola superficie agricola estensiva e alcuni monumenti naturali (art. 37 NAPR). Inoltre il Fiume Magliasina è tutelato quale "acqua superficiale".

Il **PR di Breno** (approvato nel 1986), nel Piano del paesaggio inserisce tutto il fondovalle in una zona idonea per lo svago e il riposo con gli stessi vincoli indicati nelle NAPR del Comune di Fescoggia (art. 39 NAPR). Le aree aperte lungo la golena sono inserite in superficie agricola

(pascolazione, foraggicoltura e più a valle viticoltura). Infine il Fiume Magliasina è tutelato quale acqua superficiale.

Il **PR di Miglieglia** (approvato nel 2002) indica nel Piano del paesaggio una fascia di rispetto della Magliasina nella parte superiore e lungo il suo affluente principale in sponda destra. Definisce inoltre un Bosco golendale in zona Maglio, quale elemento protetto, e un'ampia zona soggetta a pericolo di alluvionamento ed erosione. Da notare come gran parte del territorio compreso nella zona golendale d'importanza nazionale sia inserito in area forestale. Nel 2005, per i fondi di quest'area, è stato eseguito un accertamento della natura forestale (approvato nel 2006), che ha permesso di definire i limiti dell'area forestale.

Il **PR di Aranno** (approvato nel 1994) definisce nel Piano del paesaggio una zona di protezione della natura (PrNa2) in località Prelongo-Gerre-Molino. Questa zona comprende anche una superficie agricola estensiva, mentre le norme di attuazione indicano la presenza di una miniera, definita come oggetto culturale di importanza locale (art. 31 NAPR), e di un masso erratico incluso nell'elenco degli elementi naturali protetti (art. 30quater NAPR).

Il **PR di Vezio** (approvato nel 1990) nel Piano del paesaggio inserisce tutto il fondovalle in una zona idonea per lo svago e il riposo in cui sono permesse *“compatibilmente con la destinazione di base (agricola, forestale) (...) installazioni e costruzioni al servizio dell'attività di riposo e svago e segnatamente la sistemazione di comparti particolarmente idonei, la posa di panchine e fontane, la creazione di attrezzature per il pic-nic, la formazione di posteggi attrezzati ma su fondo naturale ecc.* (art. 37 NAPR). Le aree aperte lungo la golena sono inserite in superficie agricola. Infine il Fiume Magliasina è tutelato quale acqua di superficie.

3. Contenuti naturalistici

3.1 Descrizione generale

Il fiume Magliasina si congiunge con il suo principale affluente presso il ponte di Vello. La zona golendale, in alcuni tratti, occupa tutta l'ampiezza del fondovalle, creando una struttura molto variata con la presenza di meandri, sistemi a treccia, lanche, paleoalvei e terrazze alluvionali. Tale morfologia contraddistingue le golene allo stato naturale. Per questo motivo il valore dell'oggetto è legato prioritariamente al mantenimento della dinamica alluvionale.

3.2 Sistema idrico

3.2.1 Fiume Magliasina

Il fiume Magliasina, nella tratta protetta, presenta un regime idrico e una struttura vicini allo stato naturale.

La curva di durata (Figura 1), che indica il numero medio di giorni all'anno in cui una certa portata viene superata, mostra come per gran parte dell'anno le portate siano contenute e rimangano al di sotto della media annuale di 1.22 m³/s. Tuttavia nei periodi di piena le portate possono aumentare in maniera importante. Il carattere torrentizio del fiume, unito alle pendenze generalmente elevate, conferisce alla golena una morfologia molto differenziata che garantisce la formazione di numerosi microhabitat (LSA 1992).




Figura 1: Curva di durata fiume Magliasina presso il ponte sulla cantonale a Magliaso (UFAEG 2003)

Il livello delle portate (Figura 2) varia notevolmente nel corso dell'anno con due picchi in primavera e autunno, caratterizzati da portate quadruplicate rispetto a quelle dei due periodi secchi in estate e inverno.




Figura 2: Portate medie mensili del fiume Magliasina presso il ponte sulla cantonale a Magliaso (UFAEG 2003)

3.2.2 Falda freatica

Il livello della falda è influenzato dalla dinamica fluviale della Magliasina.

Si segnala in particolare la presenza di un settore di protezione Au delle acque sotterranee nella parte alta della golena, fino allo scalino naturale in cui si forma la cascata del Maglio di Aranno (Figura 3). Tutto il fiume e le sue sponde sono inseriti in un settore di protezione Ao delle acque superficiali. Per contro, nell'area golena, non sono presenti sorgenti captate o protette.




Figura 3: Settori e aree di protezione delle acque sotterranee e delle captazioni (IST 2003)

3.3 Tipologie ambientali dell'area

Le tipologie presenti nell'area della Magliasina sono indicate nel *Piano dei rilievi*. In generale si segnalano i seguenti gruppi:

- Tipologie forestali:** coprono la maggior parte della zona protetta e assumono carattere igrofilo e golenale sul fondovalle con la presenza di boschi umidi di Ontano bianco (*Alnus incana*), Ontano nero (*Alnus glutinosa*), Frassino (*Fraxinus excelsior*) e Salici (*Salix sp.*).
- Tipologie prative:** in generale si tratta di prati pascolati o giardini con un limitato valore ecologico. Alcune zone xeriche di piccole dimensioni si segnalano nei pressi di affioramenti rocciosi.
- Tipologie umide e golenali:** laddove il substrato è più umido, a seguito dell'affioramento o dell'accumulo di acqua, si formano aree con vegetazione igrofila e in alcuni casi degli stagni. Nella gola attiva vi sono inoltre numerose zone pioniere che tendono tuttavia ad essere invase da piante infestanti (*Buddleja davidii*).

3.4 Contenuti floristici e fungini particolari

3.4.1 Flora

Da informazioni raccolte presso il Museo cantonale di storia naturale (Com. orale P. Giorgetti 2006), e a seguito di osservazioni dirette, si rileva, in particolare, la presenza di una importante stazione di felci pregiate - la Matteuccia (*Matteuccia struthiopteris*) - nel bosco a valle del Ponte di Vello (segnalata nel 1998 e verificata nei rilievi del 2005) e in numerose altre stazioni nei boschi umidi della sponda sinistra del fiume. Inoltre si segnala la presenza diffusa di vegetazione igrofila in alcune zone caratterizzate da risorgive e stagni.

3.4.2 Funghi

Per la zona golenale si segnalano 40 specie di funghi. Di queste una è inserita nella lista rossa delle specie minacciate in Svizzera. Si tratta di *Hygrocybe laeta*, specie tipica dei pascoli gestiti in modo estensivo, rara e inserita in 3 liste rosse europee. Questa specie è stata individuata in zona Riscee, sotto Caroggio. Il mantenimento di questa specie richiede una gestione estensiva dei prati.

3.5 Contenuti faunistici particolari

3.5.1 Anfibi

Sebbene non si segnalino dei siti di riproduzione per anfibi inventariati, la presenza di anfibi e di deposizione di uova è stata rilevata, nella golena in località Vello e in due stagni in località Maglio. Le specie rilevate sono le seguenti:

Specie	LR	OPN	Osservazioni
Rana rossa (<i>Rana temporaria</i>)	LC	X	Deposizione zona Maglio
Rospo comune (<i>Bufo bufo</i>)	VU	X	
Rana verde (<i>Rana lessonae/esculenta</i>)	NT	X	Pozze zona Vello
Salamandra pezzata (<i>Salamandra salamandra</i>)	VU	X	

Tabella 1: Lista delle specie di anfibi segnalati (Banca dati CSCF; Com. orale T. Maddalena)

LR = Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera (Schmidt, Zumbach 2005)

RE (estinto in Svizzera), CR (in pericolo d'estinzione), EN (minacciato), VU (vulnerabile), NT (potenzialmente minacciato), LC (non minacciato)

OPN = Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

Per tutelare adeguatamente queste specie è necessario **assicurare la funzionalità degli stagni** e delle aree umide, quali siti di riproduzione ed eventualmente prevedere la creazione di pozze e zone con acqua a scorrimento lento.

3.5.2 Rettili

Nella tabella seguente sono indicate le specie di rettili segnalate e il grado di minaccia e protezione.

Specie	LR	OPN	Osservazioni
Vipera comune (<i>Vipera aspis francisciredi</i>)	EN	X	
Biacco (<i>Hierophis viridiflavus</i>)	EN	X	
Ramarro (<i>Lacerta bilineata</i>)	VU	X	
Natrice dal collare (<i>Natrix natrix</i>)	LC	X	
Orbettino (<i>Anguis fragilis</i>)	LC	X	
Lucertola muraiola (<i>Podarcis muralis</i>)	LC	X	
Coronella (<i>Coronella austriaca</i>)	VU	X	Sui pendii soleggiati
Saettone (<i>Zamenis longissima</i>)	EN	X	Sui pendii soleggiati

Tabella 2: Lista delle specie di rettili segnalati (Banca dati CSCF)

LR = Lista rossa dei rettili minacciati in Svizzera (Monney, Meyer2005)

RE (estinto in Svizzera), CR (in pericolo d'estinzione), EN (minacciato), VU (vulnerabile), NT (potenzialmente minacciato), LC (non minacciato)

OPN = Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio

Il Saettone (*Zamenis longissima*) e la Coronella (*Coronella austriaca*), specie amanti dei pendii soleggiati e secchi, si trovano probabilmente nelle zone più elevate e sui pendii, sebbene la

Coronella sia stata rilevata anche nella zona golenale. Il mantenimento del mosaico di ambienti umidi e secchi, caratteristico delle zone golenali, è necessario per assicurare a lungo termine la presenza delle popolazioni di rettili rilevate. Anche il mantenimento di zone aperte prive di vegetazione arbustiva o arborea è importante per la conservazione delle popolazioni di rettili.

3.5.3 Libellule

Nell'area di indagine è stata rilevata la specie *Cordulegaster bidentata* (NT - potenzialmente minacciata) che si riproduce in piccoli corsi d'acqua e nelle sorgenti, frequenti nella zona del fondovalle.

3.5.4 Avifauna

Nell'area della Magliasina tra Vezio e Aranno sono state rilevate 35 specie di uccelli, due delle quali potenzialmente minacciate (vedi Tabella 3). Queste specie, in regresso in Svizzera, sono legate ad ambienti aperti, strutturati, vicino a boschi e sono inserite tra le **specie prioritarie regionali**.

Specie	LR (Sud)	SP	Osservazioni
Cuculo (<i>Cuculus canorus</i>)	NT	SPR	Campi
Codiroso (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	NT	SPR	Siepi e frutteti
Astore (<i>Accipiter gentilis</i>)	LC	SIT	Bosco
Picchio verde (<i>Picus viridis</i>)	LC	SIT	Bosco aperto
Merlo acquaiolo (<i>Cinclus cinclus</i>)	LC	SIT	Rive di fiume

Tabella 3: Lista delle specie di uccelli (Banche dati Ficedula)

LR = Lista rossa degli uccelli nidificanti minacciati in Svizzera (Keller et al. 2005)

RE (estinto in Svizzera), CR (in pericolo d'estinzione), EN (minacciato), VU (vulnerabile), NT (potenzialmente minacciato), LC (non minacciato)

SP = Specie prioritarie secondo la Strategia cantonale per lo studio e la protezione degli uccelli: SPR (Specie prioritaria regionale), SIT (specie importante per la conservazione in Ticino)

Oltre alle due specie potenzialmente minacciate si segnala la presenza di tre specie importanti per la conservazione in Ticino (specie SIT).

In generale la tutela dell'avifauna della zona golenale passa principalmente attraverso il mantenimento delle aree aperte del fondovalle.

3.5.5 Mammiferi

Per quanto riguarda la selvaggina si segnala la presenza di cinghiali (*Sus scrofa*), cervi (*Cervus elaphus*), caprioli (*Capreolus capreolus*), tassi (*Meles meles*), volpi (*Vulpes vulpes*) e camosci (*Rupicapra rupicapra*). Di particolare rilievo è la presenza della **lepre comune** (*Lepus europaeus*) specie minacciata, che è stata tutelata con l'istituzione della bandita di caccia di Arosio-Agra, a monte del Ponte di Vello. Oltre alla presenza di ghiri (*Myoxus glis*) e topi (*Apodemus sylvaticus*, *Apodemus flavicollis*, *Clethrionomys glareolus*) è stata rilevata la presenza di scoiattoli (*Sciurus vulgaris*).

Di particolare interesse è la presenza, accanto alla faina (*Martes foina*), della **puzzola** (*Mustela putorius*), specie potenzialmente minacciata al Sud delle Alpi.

Per quanto riguarda i chiroteri, specie protette ai sensi dell'OPN, non ci sono dati precisi. Nella regione sono tuttavia presenti la Nottola di Leisler (*Nyctalus leisleri*), il Pipistrello albolimbato (*Pipistrellus kuhli*), il Pipistrello nano (*Pipistrellus pipistrellus*) e il Pipistrello di Savi (*Hypsugo savii*). Si può pertanto ragionevolmente presupporre che queste specie si rechino pure nella zona golenale, a cacciare (M. Mattei-Rösli, comunicazione 2006).

3.5.6 Fauna acquatica

Dal campionamento effettuato nel 1991 (LSA 1992) - e confermato dalle indicazioni dell'Ufficio caccia e pesca - la fauna ittica della Magliasina, nella tratta in esame, è limitata alla Trota di ruscello (*Salmo trutta fario*) e allo Scazzone (*Cottus gobio*). Nella tratta vengono eseguite regolarmente semine di trota di fiume.

Le caratteristiche morfologiche molto differenziate, che garantiscono la formazione di molti microhabitat, permettono lo sviluppo di una fauna acquatica molto differenziata (in particolare per quanto riguarda i macroinvertebrati). Dal rilievo effettuato nell'ottobre 2005 non è stata, per contro, rilevata la presenza di gamberi (*Austropotamobius pallipes*).

3.6 Corridoi migratori

La golena funge da corridoio ecologico lungo il fondovalle, in particolare per la fauna legata agli ambienti acquatici e golenali. I collegamenti lungo il fondovalle sono parzialmente ostacolati dalla presenza di numerose recinzioni, che delimitano aree di pascolo, situate parzialmente anche all'interno del bosco. Tuttavia gli spostamenti degli animali possono avvenire senza particolari impedimenti anche lungo i fianchi boscati della vallata.

La presenza di ostacoli naturali impedisce invece la risalita di pesci lungo l'asta fluviale. In particolare si segnala la cascata presso il Maglio di Aranno (vedi foto a fianco).



Figura 4: Cascata presso il Maglio di Aranno

3.7 Funzioni ecologiche del sito

La golena della Magliasina tra Vezio e Aranno conserva, in gran parte delle tratte, una **dinamica alluvionale** che crea e mantiene un mosaico di **ambienti golenali** di grande valore naturalistico. Sebbene sia in più punti interessata da utilizzazioni conflittuali, il carattere naturale e il valore ecologico sono mantenuti. La continuità di ambienti umidi che caratterizza il fondovalle golenale crea un **collegamento ecologico** in particolare per specie legate all'acqua (anfibi, libellule). Il **mantenimento della dinamica alluvionale** e la **regolazione delle utilizzazioni antropiche** sono necessari per assicurare nel tempo il valore ecologico e naturalistico dell'oggetto.

4. Stato di conservazione attuale

4.1 Problemi attuali e potenziali

4.1.1 Recinzioni

Nell'area forestale della gola, come pure nelle zone aperte adiacenti, si segnala la presenza di numerose recinzioni, in parte fisse (reti metalliche, staccionate, ecc.) e in parte mobili (pastore elettrico). La presenza di recinzioni fisse limita, in alcuni casi in maniera importante, il libero passaggio per la selvaggina lungo gli ambienti golenali. Si ricorda inoltre che le recinzioni in bosco sono vietate dalla legge forestale in quanto limitano l'accessibilità del bosco (art. 14 LFo, art. 10 LCFo).



Figura 5: Recinzioni a fili e a maglia stretta

4.1.2 Pascolo in bosco

In molti casi si rileva la presenza di pascolazione nel bosco golenale. Questo tipo di utilizzazione del bosco nuoce al naturale ringiovanimento e alla creazione di un sottobosco strutturato. Inoltre è vietata ai sensi della legge forestale (art. 14 LCFo; art. 21 RLFO).



Figura 6: Pascolo lungo il margine boschivo

4.1.3 Presenza di infestanti

Nel greto del fiume prolifera la Buddleja (*Buddleja davidii*), in alcuni casi con formazioni monospecifiche e copertura totale del greto. La presenza di questa vegetazione riduce la biodiversità del fiume e impedisce alla vegetazione indigena di insediarsi e mantenersi.




Figura 7: Buddleja sul greto del fiume

4.1.4 Giardini e piazze per pic nic lungo le rive

Localmente si nota la presenza di giardinetti e aree di pic nic lungo gli argini del fiume e parzialmente anche nel bosco golendale. Questo tipo di utilizzazione tende a ridurre la qualità ecologica e la funzionalità naturalistica della golena. Le utilizzazioni più conflittuali vanno pertanto eliminate, mentre quelle meno problematiche vanno adeguatamente regolamentate.



Figura 8: Baracche e spazio per grigliate

4.1.5 Presenza di tende, baracche e depositi diversi

In diversi punti della golena, e in particolare nel territorio di Miglieglia, nella parte più a sud della golena protetta, si rileva la presenza di numerose tende, baracche e depositi di vario genere nel bosco e lungo le sponde del fiume, che si accompagnano spesso a pascoli e dissodamenti abusivi. Queste utilizzazioni sono in conflitto con le funzionalità ecologiche e forestali della golena e creano aree intensamente sfruttate, con presenza diffusa di rifiuti di vario genere, recinzioni disordinate e bestiame al pascolo nel bosco. Esse costituiscono delle utilizzazioni dannose ai sensi della legislazione forestale (art. 14 LCFo; art. 21 RLCFo).

Tali utilizzazioni dovranno pertanto essere regolate in accordo con il proprietario e gli enti locali.



Figura 9: Baracche e pascolo in bosco

4.1.6 Dissodamenti e tagli abusivi

Lungo la golena si possono riconoscere in diversi luoghi dei tagli di vegetazione. Questo fenomeno è particolarmente visibile nella zona a valle del Maglio di Aranno, dove il taglio del bosco viene effettuato per guadagnare spazio per il pascolo. A seguito di questo stato di cose nel 2005 il Comune di Miglieglia ha proceduto al rilievo dei limiti del bosco in tutta l'area.



Figura 10: Taglio non autorizzato di alberi

5. Obiettivi della protezione

5.1 Obiettivi generali

L'analisi delle peculiarità e delle funzioni che contraddistinguono la zona golenale, nonché dei conflitti esistenti tra le diverse funzioni, consentono di definire i seguenti obiettivi di carattere generale:

- A. Proteggere e valorizzare gli ambienti golenali pregiati, migliorare la loro funzionalità ecologica e garantire la sopravvivenza delle specie rare e protette.
- B. Promuovere un rapporto equilibrato tra la protezione del sito e le utilizzazioni presenti.
- C. Divulgare i valori della zona protetta.

Questi obiettivi generali definiscono le priorità di protezione e le tematiche principali per tutelare e valorizzare la zona protetta.

5.2 Obiettivi specifici

Gli obiettivi di carattere generale si traducono in una serie di obiettivi specifici che forniscono le indicazioni necessarie per definire le opportune **zone** con diversi gradi di protezione e le relative **norme** di attuazione, nonché un elenco di misure concrete di intervento e di gestione della zona protetta. La formulazione di obiettivi misurabili permetterà inoltre una verifica dell'efficacia delle misure proposte.

Gli obiettivi specifici sono i seguenti (tra parentesi è indicato l'obiettivo generale al quale fanno riferimento):

1. Conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale (Obiettivo generale A);
2. conservare il mosaico di ambienti e aumentare la ricchezza strutturale dell'area golenale (Obiettivo generale A);
3. conservare e favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche della gola (Obiettivo generale A);
4. arrestare l'espansione delle specie infestanti (Obiettivo generale A);
5. gestire la funzionalità di svago in sintonia con i valori ecologico-naturalistici (Obiettivo generale B, C);
6. gestire le funzioni agricole e forestali in sintonia con i valori ecologico-naturalistici (Obiettivo generale B).

6. Provvedimenti di protezione

6.1 Le zone di protezione

Per raggiungere gli obiettivi di tutela si definiscono le seguenti zone di protezione (tra parentesi è indicato il numero dell'obiettivo specifico al quale fanno riferimento):

- Zona nucleo (ZP1): include il fiume Magliasina, la gola e le sue rive boscate (Obiettivi 1, 2, 3, 5, 6). Superficie: 22.5 ha.
- Zona cuscinetto (ZP2): comprende le superfici agricole e forestali circostanti la zona di protezione, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico e paesaggistico e da uno sfruttamento agricolo estensivo. Può avere finalità biologiche, con l'inclusione di biotopi perialveali, o finalità morfodinamiche, per garantire la dinamica alluvionale (Obiettivo 1, 2, 3, 6). Superficie: 5.4 ha.

Per la rappresentazione cartografica delle zone di protezione si rimanda al *Piano delle zone di protezione*.

6.2 Criteri di delimitazione

Per definire in dettaglio i perimetri di protezione sono stati adottati i seguenti criteri di delimitazione:

- confine dei mappali, delle strade e dei sentieri;
- cambiamenti morfologici del terreno (scarpate, fossati, pareti rocciose, ecc.);
- margine forestale accertato;
- limite delle tipologie di interesse naturalistico (boschi umidi, zone umide, zone di golena attiva, ecc.);
- distanza minima di 20 metri dall'alveo del fiume nelle zone boschive;
- distanza minima di 10 metri dall'alveo del fiume nelle zone agricole o edificate.

6.3 Elenco mappali interessati

Zona nucleo:

- Alto Malcantone:
 - *Sezione di Vezio*: 1, 332
 - *Sezione di Fescoggia*: 157, 171, 172, 173, 174, 175, 219, 220, 222, 243, 244, 245, 246, 290, 291, 292, 293, 309, 316, 317, 318, 319, 328, 329, 330, 331, 332
 - *Sezione di Breno*: 534, 554, 555, 556, 557, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 602, 603, 605, 606, 607, 608, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 713
- Miglieglia: 495, 621, 626, 648, 649, 650, 690, 706
- Aranno: 1, 2, 275, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 460

Zona cuscinetto:

- Alto Malcantone:
 - *Sezione di Vezio*: 1, 291, 292, 305, 306, 310, 313, 314, 322, 323, 325, 327, 329, 330, 331, 332
 - *Sezione di Fescoggia*: 157, 173, 324, 326, 328
 - *Sezione di Breno*: 534, 554, 557, 558, 694, 695, 711
- Miglieglia: 480, 495, 621, 626, 647, 648, 649, 650, 690, 706, 707
- Aranno: 1, 2, 4, 275, 460

6.4 Misure e interventi prioritari

6.4.1 Eliminare le recinzioni superflue e il pascolo in bosco (Obiettivi 1, 3, 5, 6)

In generale le recinzioni fisse in bosco e all'interno del perimetro della zona nucleo vanno eliminate per consentire il libero passaggio della fauna lungo l'asse fluviale e tra i due versanti della valle. Il pascolo nella zona nucleo è vietato, mentre nelle zone tampone è consentito un pascolo estensivo esterno alle aree forestali.

Il pascolo all'interno delle selve gestite e censite come superficie agricola utile (SAU) verrà ammesso, in considerazione che tale pratica è indispensabile alla conservazione delle selve stesse e contribuisce alla valorizzazione del paesaggio.

6.4.2 Sgombero di depositi abusivi (Obiettivi 4, 5, 6)

I depositi di materiale di scarto e di rifiuti all'interno dell'area protetta vanno eliminati, in quanto conflittuali con le finalità di protezione e potenziale fonte di propagazione di specie infestanti esotiche.

6.4.3 Riattivazione di lanche in alcuni paleoalvei (Obiettivi 1, 2, 3)

Per favorire la riproduzione di anfibi e creare microambienti umidi di particolare pregio, è possibile procedere alla rivitalizzazione di 4 lanche, riprofilandole nel loro tratto terminale, attualmente non più alimentato da acque correnti. La loro posizione è riportata nell'Allegato C.

6.5 Interventi di valorizzazione e gestione corrente

6.5.1 Asportazione del materiale nelle pozze e nelle lanche (Obiettivi 1, 2, 3)

Le lanche e gli stagni andranno liberati dal materiale in accumulo ca. ogni 10 anni, per evitarne l'interramento e la perdita di funzionalità per quanto riguarda la riproduzione degli anfibi.

6.5.2 Eliminazione di infrastrutture all'interno della zona protetta (Obiettivi 2, 3, 5, 6)

Le numerose infrastrutture non autorizzate e i depositi presenti nella zona protetta devono di principio essere spostati all'esterno del perimetro della zona nucleo. In particolare, in zona Maglio deve essere trovata una sistemazione più decorosa e consona alle finalità di tutela.

6.6 Monitoraggi e studi

6.6.1 Monitoraggio delle popolazioni di anfibi presenti nelle lanche ricreate

Il successo delle misure di protezione andrà verificato mediante un monitoraggio della riproduzione degli anfibi. Questo monitoraggio permetterà inoltre di definire eventuali interventi necessari per garantire la funzionalità dei biotopi ricreati.

Indicatori:

Obiettivi	Indicatore	Misurazione	Valore atteso
1	Variazione annua riproduzione anfibi	Δ # deposizioni	+ 5%

7. Competenze e sorveglianza

L'attuazione e il coordinamento del Decreto, la pianificazione e la realizzazione degli interventi proposti sono di competenza cantonale.

Gli oneri che ne derivano vengono assunti dalla Confederazione e dal Cantone. I Comuni o altri enti possono partecipare al loro finanziamento. In generale la loro partecipazione è però limitata al finanziamento d'interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

La sorveglianza dell'area protetta è svolta dai Comuni e dal Cantone che si avvale della collaborazione dei forestali, dei guardacaccia, dei guardapesca e delle guardie della natura.

Bellinzona, 4 novembre 2008

8. Bibliografia

- GONSETH, MONNERAT, 2002. Lista rossa delle libellule minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna
- HOCHSTRASSER, 2005. Progetto d'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'Alto Malcantone. Rapporto di studio. Regione Malcantone. Agno
- KELLER et al., 2005. Lista rossa degli uccelli nidificanti minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna
- LARDELLI 1992. Atlante degli uccelli del Ticino in inverno. Ficedula
- LSA, 1992. Rapporto sullo stato chimico, idrobiologico ed ittiologico dei fiumi Ticino (da Faido a Biasca) e Magliasina – Campagna 1991. Dipartimento del territorio. Divisione Ambiente. Sezione protezione aria e acqua. Lugano-Paradiso
- MONNEY, MEYER, 2005. Lista rossa dei rettili minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna
- MOSER et al., 2002. Lista rossa delle felci e piante a fiori minacciate della Svizzera. UFAFP. Berna
- MUSEO CANTONALE DI STORIA NATURALE (MCSN), 1994. Collezione exiccata. Lugano
- SCHMIDT, ZUMBACH, 2005. Lista rossa degli anfibi minacciati in Svizzera. UFAFP. Berna
- UFAEG, 2003. (Ufficio federale delle acque e della geologia). Annuario idrologico della Svizzera. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. Berna
- UFAFP, 1998. Concept de gestion des forêts alluviales. Environnement pratique – Recommandations. Berna

II

Norme di attuazione

II - NORME D'ATTUAZIONE

CAPITOLO 1 NORME GENERALI	2
Art. 1 Base legale.....	2
Art. 2 Competenze	2
Art. 3 Scopo	2
Art. 4 Componenti del Decreto di protezione	2
CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE	3
Art. 5 L'area protetta	3
Art. 6 La Zona nucleo (ZP1).....	3
Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2)	4
Art. 8 Interventi di gestione naturalistica	4
Art. 9 Sorveglianza e controllo	4
Art. 10 Finanziamento e indennizzi	5
Art. 11 Diritto di espropriazione.....	5
CAPITOLO 3 NORME FINALI	5
Art. 12 Autorizzazioni	5
Art. 13 Deroghe.....	5
Art. 14 Contravvenzioni.....	5

CAPITOLO 1 NORME GENERALI

Art. 1 Base legale

¹ Il Decreto di protezione della zona golenale della Magliasina (DP) è elaborato in base alla Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (LCN)¹, in particolare ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

² L'area protetta della zona golenale della Magliasina è una Zona di protezione della natura ai sensi dell'art. 12 LCN.

Art. 2 Competenze

¹ Il Dipartimento del territorio (detto in seguito Dipartimento) è responsabile dell'attuazione del DP, in particolare dell'applicazione delle presenti norme.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio del Dipartimento compete il coordinamento dell'attuazione del DP.

Art. 3 Scopo

¹ Scopo del DP è la conservazione e la valorizzazione dei contenuti naturalistici della zona golenale della Magliasina (oggetto n. 366 - *Veziò-Aranno* - dell'Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale), per assicurare a lungo termine le sue caratteristiche di golena naturale e le sue funzioni ecologiche.

² In particolare il DP persegue i seguenti obiettivi:

- a. conservare e sviluppare la flora e la fauna indigene tipiche delle zone golenali e umide, nonché gli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza, garantendo lo svolgimento del loro ciclo vitale;
- b. conservare il mosaico di ambienti e aumentare la ricchezza strutturale dell'area golenale;
- c. conservare e favorire la dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali, nonché l'evoluzione naturale delle caratteristiche geomorfologiche della golena;
- d. arrestare l'espansione delle specie infestanti;
- e. gestire le attività di svago in sintonia con i valori ecologico-naturalistici;
- f. gestire le attività agricole e forestali in sintonia con i valori ecologico-naturalistici;
- g. informare la popolazione in merito ai valori presenti.

³ Il DP è lo strumento d'attuazione dell'Ordinanza concernente la protezione delle zone golenali d'importanza nazionale del 28 ottobre 1992 (Ordinanza sulle zone golenali)².

Art. 4 Componenti del Decreto di protezione

¹ Il DP si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a. Norme d'attuazione;
- b. Piano delle zone di protezione.

² Il DP si compone dei seguenti documenti informativi:

- a. Rapporto esplicativo;
- b. Piano dei rilievi;
- c. Allegati.

¹ BU 10/2002

² RS 451.31

CAPITOLO 2 PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE

Art. 5 L'area protetta

¹ L'area protetta della zona golenale della Magliasina è composta dalle seguenti zone di protezione:

- a. la Zona nucleo (ZP1);
- b. la Zona cuscinetto (ZP2).

Art. 6 La Zona nucleo (ZP1)

¹ Include il fiume Magliasina, la sua golena e le sue rive.

² I contenuti naturali di questa zona sono integralmente protetti e devono essere conservati intatti. Nella Zona nucleo devono essere favoriti la conservazione e l'incremento della flora e della fauna indigene e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza; devono inoltre essere conservati il regime idrico e le peculiarità geomorfologiche. Ogni utilizzazione deve essere finalizzata alla cura e alla conservazione del biotopo.

³ Sono vietati gli interventi e le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità biologica del sito, in particolare:

- a. le costruzioni, le installazioni, i depositi, anche temporanei, così come qualsiasi modifica della morfologia del terreno non riconducibile ad interventi di valorizzazione;
- b. l'alterazione del regime idrico, in particolare le captazioni, i prosciugamenti, la creazione di drenaggi, i prelievi della falda freatica, l'immissione di acque di scarico, le estrazioni, gli sbarramenti, la creazione di briglie e le arginature, fanno eccezione i disposti di cui all'art. 13;
- c. il pascolo ad eccezione di quello praticato all'interno delle selve gestite e censite come SAU;
- d. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi e in genere l'apporto di sostanze o prodotti ai sensi dell'Ordinanza federale sui prodotti chimici (OPChim)³, dell' Ordinanza federale sui biocidi, (Obioc)⁴ e dell' Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)⁵;
- e. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico se non per necessità di conservazione del biotopo;
- f. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- g. lo sradicamento e il danneggiamento di ogni specie vegetale;
- h. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca;
- i. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- j. l'asfaltatura e la pavimentazione dei sentieri e degli accessi;
- k. i cani in libertà.

⁴ Qualsiasi intervento selvicolturale deve essere conforme agli obiettivi di protezione. In ogni caso è vietato lo sfruttamento forestale di produzione e in particolare: le piantagioni, la selezione di specie alloctone, i dissodamenti, lo spargimento di concimi e di prodotti di trattamento delle piante, il pascolo in foresta.

³ RS 814.11

⁴ RS 814.12

⁵ RS 916.161

Art. 7 La Zona cuscinetto (ZP2)

¹ La Zona cuscinetto comprende quelle superfici alluvionali, forestali o agricole circostanti la Zona nucleo, caratterizzate da un paesaggio diversificato con elementi di pregio naturalistico. Ha lo scopo di garantire a lungo termine la funzionalità ecologica della Zona nucleo, il suo pregio naturalistico e paesaggistico, nonché il collegamento con altri ambienti.

² Gli elementi e le strutture di interesse naturalistico e paesaggistico di questa zona, così come il carattere alluvionale o la gestione agricola estensiva, devono essere conservati.

³ Sono promossi la creazione di nuovi spazi vitali favorevoli alle specie animali e vegetali selvatiche, un'agricoltura estensiva, così come la rigenerazione di aree compromesse o impoverite dal profilo naturalistico e la lotta alle neofite infestanti.

⁴ Nelle zone cuscinetto sono vietate le attività che direttamente o indirettamente possono nuocere agli obiettivi di conservazione, in particolare:

- a. nuove installazioni, costruzioni e strade, ad eccezione di quelle giustificate dal profilo agricolo e non contrarie agli obiettivi di protezione o il cui scopo è legato alla conservazione dei biotopi;
- b. i cambiamenti di destinazione per le costruzioni esistenti, se contrari agli obiettivi di protezione;
- c. i cambiamenti d'utilizzazione, se contrari agli obiettivi di protezione;
- d. le modifiche della morfologia del terreno, l'aratura del suolo, i depositi e gli scavi, se contrari agli obiettivi di protezione;
- e. l'intensificazione della gestione agricola; in particolare la campicoltura e l'installazione di serre;
- f. il pascolo eccedente un carico di 6 UBG/ha per 250 giorni/anno. Le superfici pascolate devono in ogni caso essere mantenute perennemente inerbite;
- g. l'uso di concimi, erbicidi e pesticidi ad eccezione del letame maturo;
- h. il danneggiamento e l'allontanamento di strutture o elementi di pregio naturalistico e/o paesaggistico, se non per necessità di conservazione della zona protetta;
- i. l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- j. l'uccisione, il danneggiamento, la cattura e il disturbo di specie animali selvatiche, ad eccezione di quanto previsto dalla regolamentazione sulla caccia e sulla pesca;
- k. il danneggiamento, la distruzione, l'asportazione di uova, larve, crisalidi, nidi, cove di animali selvatici;
- l. i cani in libertà.

Art. 8 Interventi di gestione naturalistica

¹ Gli interventi di gestione naturalistica sono di regola pianificati e realizzati dall'Ufficio della natura e del paesaggio.

² Previo accordo con l'Ufficio della natura e del paesaggio, gli interventi di gestione naturalistica possono essere realizzati dai proprietari o dai gestori.

³ Proprietari e gestori sono in ogni caso tenuti a tollerare gli interventi di gestione da parte del Cantone. Essi ne sono preventivamente informati.

Art. 9 Sorveglianza e controllo

¹ I Comuni di Alto Malcantone, Aranno e Miglieglia, i forestali, i guardacaccia, i guardapesca e le guardie della natura collaborano con l'Ufficio della natura e del paesaggio nel compito di sorveglianza dell'area protetta.

² All'Ufficio della natura e del paesaggio compete il controllo dell'area protetta, allo scopo di seguirne l'evoluzione dal profilo floristico, faunistico, idrico, morfologico e di verificare il successo delle misure di tutela adottate.

Art. 10 Finanziamento e indennizzi

¹ La Confederazione e il Cantone si assumono i costi derivanti dalla conservazione e dalla gestione naturalistica dell'area protetta, nonché da quelli relativi agli interventi d'esecuzione.

Art. 11 Diritto di espropriazione

Il Dipartimento può procedere in via espropriativa qualora l'attuazione del DP lo rendesse necessario. Per tutte le misure e gli interventi previsti dal DP è data la pubblica utilità.

CAPITOLO 3 NORME FINALI**Art. 12 Autorizzazioni**

Per ogni intervento all'interno delle zone di protezione ZP1 e ZP2 va richiesta un'autorizzazione all'Ufficio della natura e del paesaggio.

Art. 13 Deroghe

¹ Deroghe ai provvedimenti di protezione sono ammissibili unicamente per progetti direttamente legati all'ubicazione (per motivi di sicurezza idraulica e protezione contro le piene, valorizzazione o scientifici) o ad un interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale.

² Le deroghe sono rilasciate dal Dipartimento.

Art. 14 Contravvenzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente DP sono punite conformemente agli articoli 40 e 41 LCN.


III

Rappresentazioni cartografiche

Limite dell'area protetta


Carta nazionale 1:25'000

100'000



PK25 © 2008 swisstopo (DV 503)

710'000




Piano delle zone di protezione


- ZP1: zona nucleo
- ZP2: zona cuscinetto

Scala: 1:5'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: particellare

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998





Piano delle zone di protezione

ZP1: zona nucleo
 ZP2: zona cuscinetto

Scala: 1:5'000
(foglio formato A3)

Base cartografica: particellare

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998

0 25 50 100 metri

N




Piano dei rilievi

- Albero
- Cascata
- ▲ Discarica
- ▲ Deposito
- ▲ Compostaggio
- Opera di presa
- Linea elettrica aerea
- Muro a secco
- Recinzione
- Strada/sentiero naturale
- Acque correnti
- Stagno
- Paleoalveo
- Palude
- Prato umido
- Greto con vegetazione pioniera erbacea
- Parete rocciosa
- Prato o pascolo secco termofilo
- Prato o pascolo pingue
- Incolto erboso
- Ambiente perturbato o ruderale
- Boschetto
- Arbusteto o siepe
- Frutteto
- Bosco pascolato o pascolo/prato boscato
- Bosco
- Bosco golendale o umido
- Giardino
- Sbarramento naturale (reef & pool)
- Strada/sentiero naturale
- Edificio
- Edificio rurale
- Strada

Scala: 1:5'000
(foglio formato A3)

Stato dei dati: ottobre 2005
Base cartografica: particellare

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998






Piano dei rilievi

- Albero
- Cascata
- Discarica
- Deposito
- Compostaggio
- Opera di presa
- Linea elettrica aerea
- Muro a secco
- Recinzione
- Strada/sentiero naturale
- Acque correnti
- Stagno
- Paleoalveo
- Palude
- Prato umido
- Greto con vegetazione pioniera erbacea
- Parete rocciosa
- Prato o pascolo secco termofilo
- Prato o pascolo pingue
- Incolto erboso
- Ambiente perturbato o ruderale
- Boschetto
- Arbusteto o siepe
- Frutteto
- Bosco pascolato o pascolo/prato boscato
- Bosco
- Bosco golendale o umido
- Giardino
- Sbarramento naturale (reef & pool)
- Strada/sentiero naturale
- Edificio
- Edificio rurale
- Strada

Scala: 1:5'000
(foglio formato A3)

Stato dei dati: ottobre 2005
Base cartografica: particellare

Riprodotta con autorizzazione della SBC del 5 giugno 1998



IV

Allegati

ALLEGATO A

**ORDINANZA FEDERALE SULLA PROTEZIONE
DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE**

Ordinanza
concernente la protezione delle zone golenali
d'importanza nazionale
(Ordinanza sulle zone golenali)

del 28 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 18a capoversi 1 e 3 della legge federale del 1° luglio 1966¹
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Art. 1 Inventario federale

L'inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (inventario delle zone golenali) comprende gli oggetti di cui all'allegato 1.

Art. 2 Descrizione degli oggetti

¹ La descrizione degli oggetti è pubblicata separatamente. Essa è parte integrante della presente ordinanza, quale allegato 2.

² La pubblicazione può essere consultata in ogni momento presso l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale, UFAM)² e presso i Cantoni.³ Questi ultimi designano i servizi interessati.

Art. 3 Delimitazione degli oggetti

¹ I Cantoni, sentiti i proprietari fondiari e i gestori, stabiliscono i tracciati di confine degli oggetti. Delimitano le zone cuscinetto sufficienti dal profilo ecologico, tenendo conto in particolare degli altri biotopi attigui.

² Se non sono ancora stati definiti i tracciati di confine, l'autorità cantonale competente adotta, su richiesta, provvedimenti per l'accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto. Il richiedente deve poter dimostrare che per tale accertamento esista un interesse degno di protezione.

RU **1992** 2080, **1993** 708

¹ RS **451**

² La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo

³ Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 15 gen. 2003 che modifica le disposizioni sulla consultazione delle pubblicazioni relative alle ordinanze sui biotopi conformemente all'art. 18a LPN (RU **2003** 249).

Art. 4 Scopo della protezione

¹ Gli oggetti devono essere conservati intatti. Le finalità di protezione includono segnatamente:

- a. la conservazione e lo sviluppo della flora e della fauna indigene tipiche delle zone golenali e degli elementi ecologici indispensabili alla loro esistenza;
- b. la conservazione e, per quanto sia ragionevole e fattibile, il ristabilimento della dinamica naturale del regime delle acque e di quello dei detriti alluvionali;
- c. la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche.⁴

² Una deroga allo scopo della protezione è ammissibile soltanto per progetti direttamente legati all'ubicazione che sono utili alla protezione degli uomini dagli effetti dannosi dell'acqua o ad un altro interesse pubblico preponderante d'importanza nazionale. Chi ha causato i danni deve essere obbligato ad adottare le misure più appropriate di protezione, di ristabilimento o, altrimenti, di sostituzione.

Art. 5 Provvedimenti di protezione e di manutenzione

¹ I Cantoni, dopo aver sentito i proprietari fondiari e i gestori, adottano i provvedimenti di protezione e di manutenzione necessari per la conservazione degli oggetti. Nell'elaborazione di detti provvedimenti va attribuita particolare importanza alla salvaguardia ed alla promozione di un'utilizzazione agricola e forestale adeguata e sostenibile.⁵

² In particolare essi vigilano affinché:

- a. i piani e le prescrizioni, che regolano le modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione sulla sistemazione del territorio, siano conformi alla presente ordinanza;
- b. le zone golenali con un regime delle acque e dei detriti totalmente o ampiamente intatti siano protette integralmente;
- c. gli sfruttamenti esistenti e quelli nuovi, in particolare l'agricoltura e l'economia forestale, l'utilizzazione delle forze idriche e delle acque sotterranee, l'estrazione di ghiaia, la navigazione e l'utilizzazione a fini ricreativi compresa la pesca, siano conformi allo scopo della protezione;
- d. sia incoraggiato lo sviluppo delle piante rare e minacciate e degli animali nonché della loro biocenosi;
- e. la qualità dell'acqua e del suolo sia migliorata tramite una riduzione dell'apporto di sostanze nutritive e nocive.

³ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche alle zone cuscinetto, sempre che lo scopo perseguito dalla protezione lo esiga.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

Art. 6 Termine

¹ I provvedimenti di cui all'articolo 3 capoverso 1 e all'articolo 5 devono essere adottati entro tre anni.

² Per i Cantoni a debole e media capacità finanziaria, per i quali la protezione delle zone golenali costituisce un onere considerevole, il termine è di sei anni al massimo per gli oggetti la cui conservazione non sia minacciata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni⁶ designa questi Cantoni.

Art. 7 Protezione preventiva

I Cantoni, fintanto che non avranno adottato provvedimenti di protezione e di manutenzione, provvedono con provvedimenti urgenti appropriati affinché lo stato degli oggetti non peggiori.

Art. 8⁷ Eliminazione dei danni

I Cantoni vigilano affinché i danni arrecati in particolare alla dinamica naturale del regime delle acque e dei detriti degli oggetti siano eliminati, per quanto possibile, non appena se ne presenti l'occasione.

Art. 9 Obblighi della Confederazione

¹ Nell'ambito della loro attività, le autorità e i servizi della Confederazione nonché i suoi istituti e stabilimenti sono tenuti a conservare intatti gli oggetti secondo lo scopo della protezione.

² Essi adottano i provvedimenti previsti dagli articoli 5, 7 e 8 per i quali sono competenti in virtù della pertinente legislazione federale speciale.

Art. 10 Resoconto

¹ I Cantoni, fintanto che non avranno adottato i provvedimenti necessari secondo l'articolo 3 capoverso 1 e l'articolo 5, devono presentare alla fine di ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sullo stato della protezione delle zone golenali nel loro territorio.

² Essi indicano all'Ufficio federale al più tardi con il loro ultimo rapporto quali danni ai sensi dell'articolo 8 prevedono di eliminare ed entro quale termine.

Art. 11 Prestazioni della Confederazione

¹ La Confederazione consiglia e appoggia i Cantoni nell'adempimento dei compiti previsti dalla presente ordinanza.

⁶ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore del 1° dic. 2003 (RU 2003 4131).

² Le indennità della Confederazione per i provvedimenti previsti agli articoli 3, 5 e 8 della presente ordinanza sono rette dagli articoli 18 e 19 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio.⁹

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1992.

⁸ RS 451.1

⁹ Nuovo testo giusta il n. I 5 dell'O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

ALLEGATO B

INVENTARIO FEDERALE DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE

SCHEDA UFFICIALE

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Vezio-Aranno

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

TI

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Aranno, Breno, Fescoggia, Miglieglia

Gewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Uals

Magliasina

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

23 ha

Höhenlage
Altitude
Altitudine
Autezza


610 m

Objekttyp
Type d'objet
Tipo d'oggetto
Tip d'object

Fliessgewässer
Cours d'eau
Corso d'aqua
Currents

Aufnahme / Revision:
Inscription / Révision:
Iscrizione / Revisione:
Inscripziun / Revisiun:

2003




Dati digitali PK25, riprodotto con l'autorizzazione swisstopo (BA035209)
Frammento della CN 1:25000, foglie 1333,1353

Iscrizione: 2003

ALLEGATO C

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE



ALLEGATO D

**SCHEDE INFORMATIVE INERENTI ALL'INVENTARIO
DELLE ZONE GOLENALI D'IMPORTANZA NAZIONALE**

INVENTARIO DELLE ZONE GOLENALI DI IMPORTANZA NAZIONALE

SCHEDE INFORMATIVE

Cosa sono le zone golenali di importanza nazionale?

Le zone golenali sono aree che costeggiano i torrenti, i fiumi e spesso anche i laghi, che vengono periodicamente o saltuariamente inondati da fenomeni di piena. Sono zone golenali anche le aree non direttamente toccate da eventi alluvionali, ma sottoposte all'influsso di una falda freatica a forti fluttuazioni.

Quelle degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale devono soddisfare particolari requisiti per quanto riguarda la superficie, la composizione della vegetazione e l'interazione con il corso d'acqua (cfr. *Scheda di approfondimento 1*).

Perché sono importanti dal punto di vista naturalistico?

Le zone golenali sono, nel loro insieme, tra gli ambienti naturali più ricchi dal punto di vista biologico. Basti pensare che la totalità delle specie vegetali presenti nelle zone golenali rappresenta circa il 40% di quelle censite su tutto il territorio nazionale. Questa diversità permette l'insediamento di un grande numero di specie animali che utilizzano le aree golenali come luoghi di riproduzione, di nidificazione, di rifugio e di caccia.

Le zone golenali, in considerazione della stretta relazione con l'ambiente acquatico, fungono inoltre da corridoi ecologici, garantendo gli spostamenti della fauna e assicurando la propagazione delle specie vegetali.

Perché un Inventario?

Il valore incalcolabile di questo patrimonio naturale è stato riconosciuto dai Governi europei in seguito al convegno sulle zone alluvionali svoltosi a Strasburgo nel 1980. Da qui è scaturita la necessità di allestire degli inventari al fine di disporre di uno strumento per l'applicazione delle misure di protezione.

Dal 1987 la Confederazione ha il compito di rilevare i biotopi di particolare interesse naturalistico, che confluiscono appunto negli Inventari federali, sorretti dalle relative Ordinanze.

Un inventario è un documento fondamentale per la protezione della natura. Esso stabilisce l'ubicazione di un oggetto degno di protezione, ne determina i suoi limiti sul territorio e ne sancisce il valore. Rappresenta quindi uno strumento prezioso per una corretta pianificazione territoriale e una tutela efficace delle componenti naturali.

Quante sono le zone golenali di importanza nazionale?

In Svizzera sono state censite 282 zone golenali inserite nell'inventario nazionale, per un'estensione di 22'618 ettari (pari allo 0.55% del territorio nazionale). 30 di queste, corrispondenti ad un'estensione di 1'767 ettari (pari allo 0.63% della superficie cantonale), si trovano sul territorio del Cantone Ticino.

Nove zone golenali svizzere sono ritenute di importanza internazionale, di cui 3 si trovano sul territorio del Cantone Ticino, si tratta delle Bolle di Magadino, del paesaggio alluvionale della Maggia e delle golene del Brenno.

Dove sono situate in Ticino?

I 30 oggetti presenti sul territorio del Cantone Ticino sono ripartiti come segue (cfr. *Scheda di approfondimento 2*):

- 9 lungo il fiume Ticino (di cui 4 in Val Bedretto, 2 in Leventina e 3 sul Piano di Magadino);
- 4 lungo il fiume Brenno (di cui 1 lungo il Brenno del Lucomagno, 1 lungo il Brenno della Greina e 2 lungo il Brenno di Blenio);
- 2 lungo l'Orino in Valle Malvaglia;
- 1 lungo la Boggera nella Valle di Cresciano;
- 2 lungo il fiume Moesa (di cui 1 in parte sul territorio del Cantone dei Grigioni);
- 4 lungo il fiume Maggia (di cui 1 in Val Lavizzara, 2 in Valle Maggia e 1 alla foce della Maggia);
- 3 in Valle Bavona (di cui 1 lungo il margine proglaciale del Basodino, 1 lungo il fiume Bavona e 1 lungo la Calnegia);
- 1 lungo il Rio Colombascia in Valle di Campo;
- 1 lungo la Verzasca;
- 2 lungo la Magliasina (di cui 1 in Alto Malcantone e 1 alla foce);
- 1 lungo il fiume Tresa.

Che ruolo svolgono le diverse autorità?

Confederazione

La Confederazione si è occupata dell'individuazione delle zone golenali di importanza nazionale. In questo ambito un gruppo di esperti dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è stato incaricato di visitare le potenziali zone candidate a far parte dell'Inventario nazionale e di effettuare dei rilievi. In base a una severa valutazione sono stati scelti i 282 oggetti dell'inventario.

L'Inventario delle zone golenali e la relativa l'Ordinanza federale, sono state emanate dal Consiglio federale il 28 ottobre 1992 e sono entrate in vigore il 15 novembre dello stesso anno.

Cantone

Ai sensi dell'Ordinanza sulle zone golenali (OZG), l'attuazione dell'Inventario è di competenza dei Cantoni, i quali devono in particolare adempiere i seguenti compiti:

- delimitare i perimetri di dettaglio degli oggetti e definire le rispettive zone cuscinetto;
- stabilire gli scopi della protezione dell'oggetto;
- stabilire i provvedimenti di protezione e le regole di comportamento, attraverso l'adozione di strumenti formali di tutela (Decreto di protezione);
- adottare adeguate misure di valorizzazione e di gestione naturalistica dell'oggetto.

Comuni

I Comuni interessati dall'Inventario devono essere informati durante le fasi di attuazione.

I Comuni devono informare la popolazione e in particolare i proprietari e i gestori delle parcelle interessate, i quali possono consultare i diversi documenti presso le cancellerie comunali ed esprimere eventuali osservazioni durante le fasi di deposito.

L'attuazione dell'inventario non comporta alcun onere finanziario per i comuni.

Cosa significa proteggere?

Proteggere significa adattare l'attività umana affinché i valori segnalati non vengano compromessi, danneggiati o distrutti.

La tutela delle componenti naturali passa attraverso il mantenimento delle caratteristiche che consentono la sopravvivenza delle specie e delle comunità che una determinata zona ospita.

In particolare, ad una zona golenale, bisogna garantire una dinamica fluviale che sia il più possibile vicina allo stato naturale. L'inondazione periodica di queste aree è infatti un requisito fondamentale alla loro sopravvivenza e ne determina la ricchezza e la diversità delle specie presenti.

Il collegamento delle zone golenali con altre aree naturali (per esempio con i boschi o con altri ambienti acquatici) è un altro requisito fondamentale alla loro sopravvivenza.

La tutela delle zone golenali passa attraverso l'istituzione di aree con differenti gradi di protezione: la zona nucleo (cuore dell'oggetto) e le zone cuscinetto (fasce di transizione o di collegamento).

Cos'è una zona cuscinetto? Che differenza c'è tra la zona cuscinetto e la zona nucleo?

Da una parte la zona cuscinetto può venire considerata un filtro tra la zona nucleo e le attività umane in generale. Infatti, se non si istituisse una zona cuscinetto, qualsiasi influsso esterno potrebbe ripercuotersi direttamente sulla golena. Una delle sue funzioni è quindi quella di attenuare questi influssi sulla zona golenale.

Un'ulteriore funzione è quella di collegamento. Le aree naturalistiche di particolare pregio devono essere inserite, al fine di garantire il mantenimento delle popolazioni presenti e la dispersione del materiale genetico, in un reticolo di collegamento con altri ambienti e biotopi della stessa regione geografica. L'isolamento di un biotopo implica l'impoverimento del pool genetico delle popolazioni, la banalizzazione delle specie presenti e la diminuzione della biodiversità.

D'altro canto un particolare tipo di zona cuscinetto - detta morfodinamica - viene istituita per garantire, nelle immediate vicinanze dell'area protetta e se le condizioni presenti lo permettono, una libera dinamica delle acque e dei sedimenti, condizione fondamentale per garantire i processi di ristrutturazione tipici delle golene.

Le zone cuscinetto vengono quindi istituite principalmente:

- al fine di evitare di mettere in pericolo la zona golenale vera e propria attraverso attività che si sviluppino in prossimità dell'oggetto;
- per garantire i collegamenti ecologici con gli ambienti vicini;
- per garantire quei processi naturali che permettono alla zona golenale di rinnovarsi e di conservare le proprie caratteristiche biologiche.

Le norme vigenti all'interno di una zona cuscinetto sono meno restrittive di quelle riguardanti la zona nucleo.

Come avviene l'attuazione dell'inventario?

Le diverse tappe di attuazione prevedono:

- la perimetrazione di dettaglio e la definizione delle zone cuscinetto;
- l'elaborazione di una bozza di Decreto di protezione;
- la consultazione presso la Confederazione e i Servizi cantonali;
- la consultazione presso i comuni;
- la consultazione della popolazione;
- la valutazione delle osservazioni e le modifiche dei vari documenti;
- l'elaborazione del Decreto di protezione in forma definitiva;
- l'adozione del Decreto di protezione da parte del Consiglio di Stato e la sua entrata in vigore;
- la possibilità di ricorso presso il Tribunale amministrativo e il Tribunale federale.

Cosa comporta per il Comune l'attuazione dell'Inventario?

L'attuazione dell'Inventario non comporta nessun onere finanziario per il Comune.

La partecipazione dei comuni o di altri enti è eventualmente limitata ad interventi legati ad interessi locali e non direttamente necessari ai fini della protezione.

Il Comune è tenuto a vigilare sulle zone poste sotto tutela, affinché vengano rispettate le norme di protezione della natura.

La presenza di un golena di importanza nazionale, incalcolabile espressione del patrimonio naturale, è senz'altro un elemento che valorizza il territorio comunale.

Cosa comporta per il proprietario, il gestore e per la parcella l'attuazione dell'Inventario?

I proprietari e i gestori devono attenersi alle norme di comportamento e di sfruttamento delle zone nucleo e delle rispettive zone cuscinetto. Questo non significa necessariamente che qualsiasi attività viene vietata.

Nelle zone golenali sono ad esempio permessi: lo sfruttamento agricolo estensivo, il mantenimento di infrastrutture esistenti, le estrazioni per motivi di sicurezza, lo svago (incluse le infrastrutture esistenti), ecc.

Sono per contro vietati: la concimazione chimica o con colaticcio, la costruzione di nuove infrastrutture, le piantagioni forestali di produzione, i dissodamenti, le discariche, ecc.

Gli interventi volti a migliorare lo stato delle zone golenali vengono incentivati.

Chi è responsabile per le zone golenali di importanza nazionale?

Il Cantone è responsabile di un oggetto inserito nell'Inventario delle zone golenali di importanza nazionale. Si tratta infatti di un biotopo di importanza nazionale e come tale, ai sensi dell'art. 18 della Legge sulla protezione della natura, la sua protezione e manutenzione è di competenza Cantonale.

La sorveglianza dell'applicazione delle norme definite dal Decreto di protezione compete a cantoni e comuni.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

SCHEDA 1: Requisiti richiesti a un oggetto per entrare a far parte dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale

L'inventario è stato allestito da esperti federali su incarico dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). I criteri per la scelta delle zone degne di entrare a far parte dell'inventario nazionale riguardano principalmente: la superficie dell'oggetto, la composizione della vegetazione e il contatto con il corso d'acqua o con la falda freatica.

Le zone golenali sono state divise in due categorie: quelle dei **corsi d'acqua naturali** o prossimi allo stato naturale e quelle dei **corsi d'acqua corretti**.

Nel dettaglio, una zona alluvionale appartenente alla prima categoria è ritenuta di importanza nazionale se:

- ha una superficie di almeno due ettari;
- questa superficie minima è occupata unicamente da una vegetazione tipicamente alluvionale e intatta, o da raggruppamenti di sostituzione rigenerabili, risultanti da un'evoluzione il più naturale possibile;
- è a contatto diretto con il corso d'acqua naturale e beneficia dei suoi influssi (falda freatica, inondazioni).

Una zona golenale separata dal corso d'acqua attraverso interventi artificiali (come dighe, arginature, canali, vie di comunicazione, ecc.) è ritenuta di importanza nazionale se:

- ha una superficie di almeno 5 ettari;
- questa superficie minima è occupata da una vegetazione alluvionale tipica;
- è in comunicazione con un corso d'acqua (attraverso la falda freatica, un canale di derivazione o altro).

I siti selezionati ed inventariati sono stati sottoposti alla consultazione dei Cantoni. Dopo la messa in vigore da parte del Consiglio federale dell'Inventario e della rispettiva Ordinanza, i Cantoni sono incaricati, secondo le direttive e con l'appoggio della Confederazione, della loro applicazione.

SCHEDA 2: I 30 oggetti dell'Inventario federale delle zone golenali di importanza nazionale presenti sul territorio del Cantone Ticino

